

RAVVEDIMENTO OPEROSO TRIBUTI

Per i tributi in auto-liquidazione, quali IMU e TASI, il Contribuente può, in caso di versamento effettuato oltre la scadenza, regolarizzare la propria posizione tramite lo strumento del ravvedimento operoso, purché l'imposta relativa all'anno in questione non sia stata già oggetto di azione accertativa.

Pagamenti ritardati in regime di ravvedimento operoso

Gli eventuali ritardi di pagamento rispetto alla scadenza ordinaria o differita sono sanabili attraverso l'istituto del "ravvedimento operoso". L'articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 dispone che:

- Il mancato o insufficiente versamento in acconto o saldo, entro le scadenze ordinarie, è punito con una sanzione amministrativa del 30% per ogni importo non versato;
- Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30% è ridotta alla metà, ossia diventa pari al 15%;
- Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo.

La tabella che segue riepiloga le sanzioni dovute in caso di ravvedimento operoso.

| Ritardo | Sanzione | Riduzione | Sanzione ridotta |
|--|----------|---|---|
| Fino a 14 giorni | 15% | Riduzione della sanzione del 15% a 1/15 per giorno di ritardo e ulteriore riduzione al decimo | 0,1% per ogni giorno fino al 14° giorno, per il quale si applica la misura dell' 1,4% |
| Da 15 a 30 giorni | 15% | 1 decimo | 1,50% |
| Da 31 a 90 giorni | 15% | 1 nono | 1,67% |
| Dal 91° giorno all'anno dalla violazione | 30% | 1 ottavo | 3,75% |
| Entro 2 anni dalla violazione | 30% | 1 settimo | 4,29% |
| Oltre 2 anni dalla violazione | 30% | 1 sesto | 5% |